

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 17 Esenzioni

Cpv. 1^{bis} (nuovo)

L'autorità fiscale determina le condizioni e la procedura per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso I lettere g e h.

Cpv. 3

Abrogato.

Art. 18 Restituzione dell'imposta

Cpv. 1^{bis} (nuovo)

L'imposta viene restituita integralmente o in parte per i carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

Cpv. 1^{ter} (nuovo)

La parte d'imposta destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale viene restituita integralmente o in parte per il carburante impiegato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste. Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi nonché i casi in cui la parte d'imposta viene restituita solo parzialmente.

¹ RS 641.61

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova